RIFLESSIONI

SULLA

seconda allegazione pubblicata per lo Illuſtre Principe di Sanſevero.

ERasi dagli Avvocati del Principe di S. Severo impreso a sostenere, che i feudi non fossero inclusi nel disposto della Prammatica 18 *de Administratione Universit.* . Questo assunto , sostenuto a forza di stentati paralogismi, fu da noi smentito colle ragioni le più solide, e stringenti. Ma poi col disegno di allontanare ogni equivoco, ci rivolgemmo a fare la dimostrazione di ciò, ch'era *feudo di Sanfevero*, e di ciò che l' Universitá aveva per altri titoli , sia di demaniali suoi proprii , sia di feudali, fuori il territorio di Sanfevero . A questo passo stretti gli Avvocati del Barone , i quali anche nel sistema da essi adottato , han preveduto le conseguenze, a cui andavano incontro , si sono avvisati di rivolgersi ad un nuovo sofisma .

Han detto, che la vendita seguì *per aversionem*, e che perció tutti i corpi venduti formarono un corpo solo . Da questa prima tesi han tratto il corollario , che essendo esclusi i feudi dalla Prammatica 18 *de Administrat.*

Universit.', ed essendo divenuti un fondo solo tutt' i corpi venduti, né per tutti, nè per alcuno di essi può aver luogo la dimandata reintegra. Un logico quí risponderebbe, che questo argomento non è, che una petizion di principio. Ma noi, lasciando volentieri questo oggetto, ci occuperemo a confutar brevemente il già proposto, dir non sapremmo, se argomento, o arzigogolo.

Si parla *di aversione*, e noi non vediamo, come entrar quì possa questa idea. Giacomo Revardo, ed Antonio Agostino, sommi Interpreti del dritto, ci fan sapere, che *aversione vendi, vel locari res dicitur, cum mensura, numerus, & pondus dictum non est* (1). Nel caso nostro abbiamo tutti i corpi venduti nominatamente, e distintamente designati. Non siamo dunque al caso dell'aversione, la quale, come dicono gli stessi nostri Avversarii, si verifica quando più cose si vendano *en gros*, *en bloc* (2).

Ma sia pur cosí: *cui bono, dices fortasse Cassius quispiam?* E' un teorema di legge, che laddove si vendano più cose con un solo contratto, o più cose sieno promesse con una sola stipola, sono tante le stipole, e tanti i contratti, quante sono le cose stipolate, o vendute. E ciò si verifica, o che ciascuna di tali cose abbia avuto il suo prez-

(1) *Vid. lib. 2. var. cap. 7. lib. 3. emendat. cap. 6.*

(2) Pag. 11. della 2. Allegazione contraria.

prezzo distinto, o che sieno state tutte in un prezzo solo ravvolte.

Il Giureconsulto Ulpiano così scrisse : *etsi uno pretio plures res emptæ sint , de singulis ex empto , & vendito agi potest. L. 33. de act. empt. vend.* . Comenta questo responso l'acutissimo Fabro ne' suoi *Razionali*, e ragiona così : *Cum plures fundi* SPECIALITER , ET NOMINATIM , *uno emptionis instrumento interposito , & uno etiam pretio venierunt , quamvis una tantum emptio sit , attamen evictionum actiones tot sunt , quot sunt species , quæ venditione comprehenduntur . Quemadmodum & cum de pluribus rebus in contrahenda venditione stipulatio unica interponitur , tot censentur esse venditiones , quot sunt res. Atqui actio de evictione , ex empto actio est : ergo verum est quod Ulpianus sic scribit de singulis rebus una emptione venditis , ex empto , & vendito agi posse . Nam & idem evenit in pluribus rebus unico contractu commodatis , dummodo sint inter se separatæ . Itaque licet una tantum sit actio respectu pretii , tamen respectu rerum venditarum , & evictarum tot sunt emptiones , quot sunt res . Alioqui sequeretur , non posse agi de evictione ob unam rem tantum evictam , nisi omnes evincerentur ; quod tamen absurdum est* (1) .

(1) *Vid. Fabr. Rational. ad l. 33 ff. de act. empt. vend. lib. 19 tit. 1.*

Gli Avvocati del Barone han decisivamente affermato, *che nelle sole stipole camina la regola*, TOT STIPULATIONES QUOT RES ; *ma che gran divario intercede tra la stipola, che è di stretta ragione, e la compra, che è tutta di buona fede*. Il trascritto responso di Ulpiano, ed il comento del Fabro ci fan certi, che la stessa regola camina egualmente ne' contratti di buona fede. Oltre che per valerci della contraria frasiologia, *sarebbe un ospite in casa sua* chi ignorasse, che la diversitá tra i contratti di stretto dritto, e quelli di buona fede, conosciuta dagli antichi Giureconsulti, è stata posteriormente proscritta; e tutti furon ridotti a quelli della seconda classe, per un temperamento mutuato dal dritto Canonico.

Ci ha fatta nondimeno molta sorpresa, in leggendo nell' allegazione contraria di risposta alla nostra rapportato un luogo di Cujacio a disegno di provarsi, che nelle compre, e vendite di più cose per un sol prezzo, fosse una sola la compra, ed una la vendita. Le parole, in essa trascritte alla pagina 12. son le seguenti : *si plures res uno pretio confusæ venierint, quia unum est pretium, & una emptio venditio esse videtur, et plures res pro una veniisse intelliguntur*. Il povero Interprete è stato da essi quì lasciato solo, per fargli dire ciocché non disse giammai. Di fatti dopo quelle parole *plures res pro una veniisse intelliguntur*, immediatamente si soggiugne cosí: *et tamen de singulis rebus separatim agi potest an vendi-*

te.

to, *vel ex empto*, *evictionis nomine*, *vel redhibitionis causa*, *vel* QUOCUMQUE ALIO NOMINE (1).

Questo solo bastar potrebbe, perchè vegga il Magistrato con quanta ingenuità, e buona fede si rapportano le leggi, le autorità degli Scrittori, ed i fatti. Si avverta intanto quì, che avendo il Cujacio detto, *evictionis nomine*, *redhibitionis causa*, VEL QUOCUMQUE ALIO NOMINE, vacilla da se il contrario assunto, quando per pruovare, che non competa azione *in singula corpora*, si è detto, che la legge 72. *ff. de evict.*, da noi allegata, confermava piuttosto il loro sistema, anzicchè contraddirlo; per la ragione, che la evizione partorisce un'azion *contraria*, e non *diretta*. Questa filosofia non fu certamente conosciuta dal Principe degl'Interpreti, il quale non conobbe diversità tra l'azione, che derivasse *ex titulo evictionis*, e quella, che dipendesse *quocumque alio nomine*, per potersi agire *in singula corpora*, dove più cose si trovassero nominatamente vendute *uno pretio*.

Han rapportato parimente gli Avvocati del Barone un responso di Africano, nel quale è scritto: *Cum ejusdem generis plures res simul veneant, veluti comœdi, vel chorus, referre ait, in universos, an in singulos pretium constituatur,*

(1) *Cujac. tom.* 5. *col.* 802. luogo cit. nella 2. alleg. contraria.

go pluribus rebus NOMINATIS, ET EXPRESSIS *subjicitur generalis ſtipulatio, tot ſtipulationes eſſe intelliguntur, quot ſunt res, quia verum eſt, res ſingulas a contrahentibus expreſsas eſse* (1).

Ma per meglio intenderſi la ragione dell' eccezione propoſta da Ulpiano, ſi ſenta il Donello: *Regulam ſic accipiendam eſſe, non ſi quovis modo plures comprehendantur ſtipulatione; ſed ſi nominatim exprimantur ſtipulationis verbis : ceterum ſi expreſsae non fuerint, unam eſse ſtipulationem . . . . Hoc poſito deinde quæſitum eſt, quando exprimi videantur plures, quando non exprimi : id quod hoc loco traditur, exemplis ad eam rem declarandam accommodatis. Summa eſt: ſpecies plures, et ſummæ plures exprimuntur verbis, quæ nominatim, et diſtincte, aut conjunctione interpoſita. Contra plures non exprimuntur verbis ſtipulationis, eoque unam ſtipulationem faciunt, quæ* COMPREHENSIM *verbo uno ſignificantur, ut,* SUMMAM *illam,* ACERVUM *illum pecuniæ dabis?* QUADRIGAM, FAMILIAM *dabis? . . . ſi ſtipulationis verbis res indicatæ ſunt tantum, non expreſsæ, conveniat unam eſse ſtipulationem, veluti ſi cui res plures ſpecialiter legatæ ſint, et is ſtipuletur ab herede* LEGATA *ſibi illo teſtamento relicta* (2).

Da queſte dottrine dunque ben ſi comprende, che ſe molte ſono

le

(1) *Vid. Duren. ad L. 29 ff. de verb. obl.*

(2) *Donel. ad dict. l. 29 de verb. obl.*

le cose vendute nominatamente, son tante le stipole, e le compre, quante sono le cose. Se per contrario sono state vendute, o stipulate *comprehensim*, e con parole *collettive*, allor sarà una la stipola, ed una la compra.

Il responso di Marciano, allegato dagli avversarj per due servi, venduti *uno pretio*, ove si stabilisce, che con la morte di uno svaniva la vendita di ambedue; e l'altro responso di Africano *quoad comœdos, vel chorum*, ambidue son poggiate a diverse ragioni. Notò il Gotofredo al responso di Marciano: *quia ut familiæ, ita & servorum hoc casu una fuit stipulatio, & emptio*. Siccome dunque *qui stipulatur familiam*, come si osservò, stipola una cosa sola, ed è una la stipola; così colui, che stipulò *duos servos*, e non istipolò ciascuno di essi nominatamente, stipolò anche una cosa sola. Così ancor chi stipoli *comœdos, vel chorum*, stipola un aggregato di attori, o di cantanti, che formano un corpo, e però si ha per una la stipola.

Dopo l' esposte verità tratte dalla legge, e dagl' Interpreti si vede chiaro, che bene a ragione l' Universitá di Sansevero, allorchè istituí l'azione di reintegra, nettamente manifestó di volerla sperimentare sopra tutti, e ciascuno de' corpi venduti, *sive conjunctim, sive divisim*. I corpi furono venduti nominatamente, e tutti sono separabili tra loro: quindi s'inferisce, che *quot res, tot stipulationes sunt*, benché *uno pretio* siasi fatta la vendita.

Bi-

Bisogna anche avvertire per fatto, che il feudo di S. Andrea, la spiga de' Demaniali, le Botteghe di S. Pietro, e la masseria di S. Ricciardo di carra quattordici, ebbero rispettivamente un prezzo definito, e per tali corpi non entra né punto, né poco veruna idea di aversione, benchè impropria, anche per tutti gli altri.

Ma oltre le ragioni fin quí esposte, l' Universitá di S. Severo ha un dritto maggiore, per agire *in singula corpora*, dacché la vendita del 1579. non abbracciò solamente ciocchè era feudo di S. Severo, ma ancora il feudo di S. Andrea separato, e distinto, e tutti gli altri di lei corpi demaniali. Quì però gli Avvocati del Barone nelle loro profonde meditazioni si son lusingati di aver trovata una sfuggita, per eluder la forza di una veritá dimostrata. *Va per gli adagi de' feudisti* (cosí essi scrivono alla pag. 13.), *che i feudi sieno un quid universum juris, & facti. Quanto qui potrebbe dirsi! ma si rifletta solo, che essendosi voluto vendere il feudo, e tutti i suoi corpi con precisa qualità feudale, se si potesse imaginare di potersene smembrare una parte, si urterebbe alle costituzioni, ed alle Prammatiche, che rendono i feudi indivisibili*. Citano de Ponte, citano Isernia, citano tutti i *Maestri nella ragione de' Feudi*. *Sed nunc forsasse non erat his locus*. Allontaniamo i sofismi, e non si troveran più al caso né *de Ponte*, nè *Isernia*, nè tutti gli altri *Maestri*.

Dicono gli avversarj, che si volle vendere il feudo, *con tutt' i suoi*

cor-

corpi; ma adagio un poco: tutti i corpi venduti erano corpi del feudo, e costituivano la *universalità* del medesimo?

L' Università di Sanfevero, quando contrattò con Gio: Francesco di Sangro, espressamente distinse que'beni, che componevano il feudo di Sanfevero, da quelli, che le appartenevano per altro titolo: *quod Terra prædicta erat vendenda ne dum cum bonis, membris, et introitibus, per dictam Universitatem* ACQUISITIS VIGORE REGII DEMANII, VERUM ETIAM CUM ALIQUIBUS ALIIS CORPORIBUS *per dictam Universitatem* PARTICULARI TITULI, SEU ALIAS ACQUISITIS, ET IN CALCE PRÆDICTORUM BANNORUM DESCRIPTIS. Queste parole già stabiliscono la distinzione tra ciò, che formava il feudo di Sanfevero, e ciò ch' era proprio della Universitá. Ma a queste sole non si arrestarono i contraenti. Si passò a spiegare individualmente quali erano i corpi feudali, acquistati dall' Universitá col demanio, e quali eran quelli, che le appartenevano per altro titolo. I primi si enunciarono come già taffati in adoa, e furono le funzioni fiscali, e le basse giuridizioni di portolania, pesi, e misure: i secondi si descrissero nominatamente, per doversi d'allora innanzi soggettare anche all' adoa. Il feudo di Sant' Andrea si enunciò anche come corpo feudale, ma *particulari titulo* acquistato dalla Universitá

sin

fin dal 1493 col suo proprio danaro (*).

Ma questi beni si possono dividere dagli altri corpi, che formavano quel *quid universum* del Feudo di Sanfevero, che la Università acquistato avea col demanio? Non si comprende qual possa essere la ragione di dubitarne. Subitochè è un fatto, che que' corpi, demaniali propri della Università, furono nominatamente descritti, e venduti, è chiaro, è innegabile, che *datur actio in singula corpora*. Non nuoce l'articolo promosso, che i demaniali della Università, separati, e distinti dai corpi feudali, perchè venduti *per aversionem*, abbiano formato un solo corpo col feudo. Oltre ciò, che si è detto, il Zasio citato dal Gotofredo, nella sua celebre opera delle antinomie legali, esaminando quando possa dirsi, che il complesso di più cose formi un sol corpo, e quando no, scrive così: *refert, ut singulæ res exprimantur, et proponantur a principio, et postea subdatur clausula relatoria sub signo universali: tunc enim erunt multæ stipulatio-*

(*) Qui gli Avversarii ci hanno accusati di mala fede dicendo, che noi nel trascrivere il patto di adoarsi li corpi dell' Università, abbiamo omesso quelle parole *li sopradetti territorii*. Basta aver occhi per leggere la pag. 8 della nostra *giunta*, per vedersi quanto sia ingiusta l'accusa.

tiones , quia ſignum univerſale non comprehendit , ſed concludit in ſe multa , ſed clauſula declaratoria ad multa refertur ; ut lancem , calicem , equum , fundum , omnia hæc ſupraſcripta promittis ? Cæterum ſi a principio ſub ſigno univerſali multa comprehenduntur , (acervum pecuniæ) , quæ prius non ſunt enunciata ; tunc erit ſtipulatio una propter univerſalitatem , quæ multa ſub una comprehendit (1).

Da queſta dottrina adunque ben ſi raccoglie , che quando più coſe ſiano ſtate *nominatamente vendute* , benché foſſero vendute *conjunctim* , non formano mai un corpo ſolo, il quale divenga indiſſolubile, e tanto, che non ſi poſſa più ſciogliere. Se così foſſe, ne ſeguirebbe l' aſſurdo, che niuno agir potrebbe *in ſingula corpora*, e la legge rimarrebbe fruſtranea , ed inutile.

Nè queſta è la prima volta, che ſi porta nel foro tale articolo, nè queſta ſarà la prima volta , che venga deciſo. Il noſtro de Marinis ci dà notizia di una deciſione della Regia Camera, e del Collaterale, la quale ci mette fuori di dubbio. La terra di Polignano era ſtata venduta *uno pretio*, *et uno inſtrumento* inſieme colla terra di Polla a Giulio Caraſa. La prima proclamò al demanio: il compratore oppoſe, che non poteva l' una eſſer

vi

(1) *Zaſ. tom. 5. antinom. 8. relatus a Gothofred.*

vi ammessa senza l'altra, perchè non poteasi scindere il contratto. Fu giudicato, *nemine discrepante*, a favore della Universitá di Polignano, sull'esempio ancora di altra decisione più antica della Regia Camera, per le Universitá di Pietrapertosa, e Lavello. La ragione, ch'egli reca di tali decisioni, è appunto, che il fatto di colui, che vende più cose non può pregiudicare al diritto, che altri abbia sopra alcuna delle cose vendute. Esemplifica questa teoria col diritto del retratto, che venga taluno a sperimentare per una casa, venduta insieme con una vigna, e conchiude sulle autorità di altri Scrittori, che ben possa ritrarre la casa sola', *quia licet domus, et vinea unico pretio sint venditæ, tamen plura sunt corpora divisa: unde quot sunt res, tot sunt venditiones* (1).

Ma quì si fa sorgere un'altra disputa, dicendosi che non si possa agire *in singula corpora*, dacchè Gio: Francesco di Sangro *forse* non avrebbe comprato il Feudo di S. Severo, se non avesse comprati ancora gli altri corpi. Questo argomento vacilla ancor come tutti gli altri, per molte ragioni. Primamente il *forse* non monta un frullo: la legge prescrive, che *manifestum esse debeat* di

(1) *Vid. de Marin. decis.* 278.

di aver voluto il compratore non altramente comprare, se non tutto insieme ciocchè ha comprato, e la legge stessa esemplifica il caso nelle cose indivisibili, *ut plerumque circa comœdos, vel quadrigas, vel mulas pares accidere solet, ut neutri nonnisi omnes habere expediat* (1). Gli Avversarj han citata questa legge; ma non trovandosi comodi colla esemplificazione, che reca, e che ne spiega la ragione, si son avvisati di riferirla a pezzi, e trascriverla così: *cum manifestum erit, nonnisi omnes quem empturum fuisse . . . ut neutri nonnisi omnes habere expediat* (2). Chi compra una compagnia di servi comedianti, od una quadriga, *manifestum est*, che non avrebbe comprato, quando un attore, o un cavallo mancasse, perchè gli altri tre cavalli non costituiscono la quadriga, e gli altri servi non bastano alla rappresentanza teatrale. Ma reintegrandosi alla Università i proprj suoi corpi demaniali, col territorio feudale di S. Andrea, distinto, e separato, non viene certamente a rendersi inutile il feudo di Sansevero; perocchè questo non era, e non è costituito da'corpi demaniali della Università; come per contrario rimarrebbe inutile la quadriga, quando mancasse un cavallo, giusta il caso della cennata legge.

Gli

(1) *L. 34. ff. de Aedilit. Edict.*

(2) Vedi pag. 11. della 2. alleg.

Gli Avvocati del Barone citano il Duareno in sostegno del loro assunto ; ma ne han taciute le parole: le riferirem dunque noi , perchè si vegga , che questo Interprete parla il linguaggio nostro , e non il loro . Si propone egli la controversia , e la enoda così : *Verum utcumque senserint contrahentes , de singulis rebus facile agi permittitur , si plures res contractu contineantur* (1).

Riferisce il de Marinis, che Cesare Gonzaga comprò la terra di Marsigliano insieme con altri corpi. Taluni di questi furono evitti, e quindi pretese , che si dovesse annullare l'intero contratto , per la ragione , che non avrebbe altramente comperato quel feudo , se non insieme con que' corpi . Fu discusso l' articolo nel Collaterale , col numero di dieci Ministri , *& omnes fuerunt concordes, Vincentium Actorem nullum bonum fovere jus* (1). Nella osservazione alla recata decisione si aggiugne così: *decisio facta , ut vendita terra* CUM SUIS CORPORIBUS , *quorum unum fuit evictum , non sit locus rescissioni contractus , fundatur in expressis juribus , nimirum in l. si duos , & melius in l. cum plures ff. de evict.*

Per ciò che riguarda la giuridizione poco ci rimane ad aggiugnere . E primieramente è tutto fuori del caso , e fuori ancora di stagione quell' antiquato adagio forense , adottato dagli Avversarii , che la giuridizione si contenga nel

(1) *Vid. Duaren. ad l. 29. ff. de verb. obbl.*

(2) *De Marin. decis.* 304.

feudo, *velut nebula supra paludem*. Per S. Severo concorreva la circostanza della riserva speciale, che si aveva fatta il Sovrano di questa Regalia.

Circa però il prezzo non pagato, gli Avversarii si sono avvisati di voltar largo a' canti, e si sono disbrigati con poche parole, dicendo, che i ducati 82500 furono depositati nelle mani del governo, e perciò niuno poteva prenderne conto. Ma hanno essi dimenticato, che lo stesso Sangro colla sua offerta vincolò il danaro per pagarsi a'creditori della Universitá. Non ne dispose dunque il Governo, ma sì bene egli stesso, e quando avesse creduto, che quel prezzo servir dovea per la compra della giuridizione, avrebbe dovuto dire, che in parte si fosse liberato al Fisco, ed in parte a' creditori della Universitá. Quando volle, che a costoro si fosse pagato, si vede chiaro, che intese pagarlo per l'acquisto de' beni della Universitá medesima. Ma di questo si parlò lungamente nella prima nostra allegazione.

GLi Avvocati del Principe Maestri nell'arte, e pieni di novelle risorse, stretti dalla forza di questa dimostrazione ricorrono ad altro articolo. Essendosi venduti, essi dicono, le trentotto carra di terreni demaniali dell' Universitá, la spiga del demanio, e la fiera di S. Pietro coll' espressa legge di doversi tassare in adoa, e divenir feudali, sonosi questi corpi medesimati col feudo, costituiscono l'unitá di esso, né correr possono una sorte diversa.

Quan-

Quando il fatto reggeſſe, riſponder noi potremmo, ch'eſſendo il feudo reintegrabile, ſaranno queſti terreni, ed altri ceſpiti dell'Univerſità alla ſteſſa reintegrati. Ma ov'é che furono queſti ceſpiti *aggregati*, *incorporati*, *ed uniti* al feudo di S. Severo? Leggaſi da capo a fondo il contratto del 1579, leggaſi l'aſſenſo su di eſſo impartito, legganſi gli atti del Collaterale, non troveraſſi veruna traccia della preteſa incorporazione, ed unione. Fu venduta ſemplimente la Terra di S. Severo *con li ſubſcripti corpi d'entrade*, un per uno queſti corpi ſi deſcriſſero, che conſiſtevano in tante picciole tenute, componenti, trent'otto carra di terreno, oltre la ſpiga, e la fiera, e ſi convenne di doverſi li medeſimi taſſare in adoa, ſenza punto farſi motto di *unione*, *ed incorporazione del feudo*.

Queſto è il fatto, e dal fatto riſulta, che ricevè Gio: Franceſco di Sangro col contratto del 1579. il feudo di S. Severo, come lo fu in origine, e li terreni demaniali dell'Univerſità, congiati in feudali per patto. Lungi dal poterſi da ciò indurre unione, ed incorporazione, è anzi chiaro, che coſtituiſcano il primo, ed i ſecondi due feudi diverſi, e di origine; e di eſſenza.

A convalidare un'aſſunto ſoſtenuto dall'evidenza de' fatti, ci farà di guida un de' noſtri più ſenſati ſcrittori, il Rovito. Trattò egli con molta maeſtria, in caſo ſimile la ſteſſa quiſtione, nella cauſa tra Franceſco Cimino, e'l

Duca di Seminara per lo feudo di *Caccuro*. E cominciò dal fistemare per dritto, che colui il quale allega l'unione, ha l'obbligo di pruovarla, *quia unio est facti, scilicet ex duobus, vel pluribus unum facere, & consolidare, sive ad unam substantiam reducere, & propterea non præsumitur, nisi probetur, adeoque quanticumque temporis diuturnitas non valeat inducere talem unionem*; principio sensatissimo, ch'ei convalidò colla legge, e colle autorità degl' Interpreti (1).

Due circostanze si allegavano per l'unione, tratte dalla lettera dell'investitura fatta dal Re, (e quì trattasi di un semplice patto tra' privati); la prima di leggersi conceduto il feudo principale *cum infrascriptis terris*, che concorre nel nostro caso. La seconda più forte, che quì manca, di essersi detto *Comitatus, cum infrascriptis Terris suis*, e piú *Comitatus consistens in Terris infrascriptis*. Nè l'uno, nè l'altra bastò ad indurre l'unione. Alla prima, ch' era ben lieve, così si rispose. *Nulla quidem facienda est vis in verbis illis, videlicet Comitatus Cariati* CUM *Infrascriptis Terris. Dictio* CUM *nullam probat unionem, aut incorporationem, sed potius separationem, ex quo de jure ponitur augumentative, & amplificative, ut est tex.*

(1) *Rovitus ad Pragmat. 1. de titulorum, seu inscript. abusu n. 78 & 79 pag. 749 mihi.*

text. in l. ſi cui ſervi ff. de legat. 1, *& l. cum vinum ff. de trit. vin. & oleo legat. & prædicta dictio* CUM *diſponit æque principaliter, & non acceſſorie l. ſi is, qui ducente in princ. ff. de rebus dubiis l. illi cum illo ff. de uſufruciu legato l. Titiæ textores §. nihil., l. ſi quis inquilinos §. ſi ita legatum fuerit l. ſi quis legaverit Titiæ cum Mævio ff. de legat.* 1 *l. ſi quis Titio in fin ff. de man. teſtam. l. ſi ſervo ff. de ſtatu libero. Optimus text. in l.* 3. *ff. de pecul. Præſertim quia in eadem ſcriptura ſit pluries mentio de iiſdem Comitatu, & Teris cum dictione* ET, (circoſtanza, che anche per noi concorre) *quæ ponitur inter diverſa. Gloſs. in rubric. ff. de jur. & facti ignor.* (1).

All' altro dubbio naſcente da quelle più forti eſpreſſioni, che in ſecondo luogo da noi ſi recarono, riſpoſe, e riſpoſe concludentemente colla ſteſſa ſodezza. Non ci brighiamo di dettagliar gli argomenti, perchè il tempo ci manca, e non abbiam contro le ſteſſe circoſtanze. Non omettiamo bensì un' altra oppoſizione che fu ſvegliata dal trovarſi il feudo controverſo nel tenimento della ſteſſa Baronia, dal che ſi voleva trarre argomento per l' unione. Rimaſe il dubbio ſciolto nel ſeguente modo; *ex prædictis verbis illud unum tantum reſultaret, quod Ter-*

(1) *Ibidem n.* 80.

ræ in eodem privilegio descriptæ sint subjectæ Civitati, & Comitatui Cariati QUOAD PROTECTIONEM TANTUM, ET JURISDICTIONEM SUB UNO DOMINO, NON AUTEM PER MODUM INCORPORATIONIS, *juxta vulgatissimam doctrinam Bart. in l. si convenerit §. unda ff. de pignor. action. dum distinguit inter unionem factam principaliter, vel accessorie, & concludit quod ex illa facta principaliter nulla resultet incorporatio, nam singula corpora stant de per se principaliter: ex hac vero facta accessorie cum illis verbis, ita ut fiat unum corpus, resultet incorporatio* (1).

E quì venne il Rovito a dettagliar le clausole solite, che si adoprano, ove si voglia l'incorporazione, e l'unione, e per potersi dire il feudo *incorporato, ed unito*. Sentiamolo del pari da lui stesso *ut autem hæc unio dicatur facta per viam incorporationis, est inducta a jure certa forma verborum, videlicet* UT NON DICANTUR DUO, SIVE PLURA FEUDA, SED UNUM, ET QUOD NON POSSINT PENITUS DIVIDI. Lo convalidò cogli esempj, e collo stile della nostra Cancellaria, *Quibus verbis usi sunt retro Reges hujus Regni, quando voluerunt erigere plura Castra in unum comitatum, ut patet ex privilegiis exhibitis de comitatu Marturani, Montellæ, & Mariliani; aut, si adjecta sit clau-*

(1) *Ibidem n.* 88 & 89.

clausula, quod sit inseparabilitas perpetua inter dignitatem Comitatus, & feuda in casu. Alciat. Cons. 3 n. 30 lib. 397. , e quindi conchiude *quare, dum in nulla ex dictis concessionibus sint apposita hæc, aut similia verba denotantia hujusmodi annexionem, et incorporationem, non potest dici, quod ex illis resultet unio prætensa per ducem, nisi quoad simplicem subjectionem, & protectionem tantum, quantumvis unica tantum fuerit investitura, et concessio ; tunc enim ex unica investitura plurium locorum resultat unicum feudum, quando constat quod est unum feudum, alias* TOT SUNT FEUDA, QUOT SUNT PRÆDIA *secundum Afflict.* (1).

Allegò il Rovito del pari la decisione, profferita dal S. C. in caso identico per lo feudo di Motta Bovalina (2). E giova ricordare, che le dotte ricerche dell'Autore furono coronate dalla favorevole decisione profferita a Ruote Giunte dal S. C. a' 27 Maggio 1600 a relazione di Gizzarelli (3).

La dottrina di Rovito, fondata per altro; sulla legge, è la dottrina generalmente insegnata da' scrittori antichi da lui citati, e da recenti. Ci manca il tempo, per trascrive-

(1) *n. 93 ad 95.*
(2) *N. 101.*
(3) *N. 116.*

vere leggende. Ci fermiam di paſſaggio ſul Cardinal de Luca. Soſtenendo queſto ſenſato ſcrittore la ſteſſa teoria, conchiuſe: *unde retinent ſuam dividuitatem, ac priorem naturam, neque ex conceſſione de illis facta uni perſonæ, & per unicam inveſtituram aliqua reſultat unio, niſi expreſſe dicatur, ut optime probat Rovit. &c.* (1) E non diaſi l'ultimo luogo al dotto feudiſta Camillo Larata, il quale inſegna del pari, che ove all'infeudazione del feudo principale ſianſi aggiunti degli altri feudi, ſenza eſpreſſa incorporazione, il feudatario poſſiede queſti feudi *alio titulo particulari, & ſicut alius, & non ut Comes, ſive Baro . . . . & eadem duo jura, quæ uni competunt, judicantur, ac ſi pluribus competerent* (2).

Si anderà più ſpacciando a fronte di queſte teorie, e di tante giudicature, che le trentotto carra di terreno demaniale dell'Univerſità, la ſpiga del demanio, e la fiera di S. Pietro, ſianſi immedeſimate nel feudo di S. Severo, e come tali non poſſano diſtaccarſene? Ov'è l'unione? Ov'é l'incorporazione? Si compatirà il dolore, che ſente il Principe nel rilaſciare que' terreni, che non furono mai al feudo uniti, e non ſi avrà compatimento dell'

Uni-

(1) *Card. de Luca de feudis diſcurſ. 7 n. 10.*

(2) *Laratha Theatr. feudal. tom. 2 part. 12 dilucid. 95 n. 13 14 & 15.*

Università, che le trova strappate dal suo demanio? Ma qual sarà maggiore il compatimento in vedersi che quella Terra popolatissima non ha più demanio? Questo è l'ultimo suo rifugio. Tutto il resto de' terreni di S. Severo è in mano del Principe, che tutti vuole addetti alla sua gleba. E fa orrore il sentire, che una popolazione composta di 20000 abitanti è priva di demanio.

Abbiam noi recato nella nostra allegazione l'esempio della decisione profferita per l'Università di Volturino, ch' è assai più forte. Quella Università fu ammessa al Regio demanio con legge espressa di vendere tutte le rendite feudali, come fece. Riserbò solo per se *quoad herbas* due terze parti del demanio feudale soggetto alla fida, e del terratico feudale *super toto territorio*, l'altra terza parte la vendé col feudo. Dopo anni vendè al Barone medesimo la parte degli erbaggi, che si aveva riserbati. Questi si riunirono al feudo, a cui in origine appartennero. Si vuole un caso di questo più preciso, per garantir l'unione? L'origine feudale, l'ordine Sovrano di tutto vendersi, e le leggi del Regno, che vietano la dismembrazione de' feudi, garantivano pur troppo il Possessore. Ma l'Università di Volturino ne pretese a nostri dì la reintegrazione *vigore Pragmaticæ*, e l'ottenne, malgrado tutti questi ostacoli, che l'Università di S. Severo non incontra.

L'autor di una nota risponsiva alla nostra allegazione, trova

vando in queſta decisione un duriſſimo ſcoglio , contro cui si frangono tutte le procelle svegliate a danno dell' Università di S. Severo , vi paſſa di ſopra ſaltellando , e dice che quegli erbaggi *non erano feudali*. Bel modo di uſcir d'impaccio! Votano peró la Dio mercè in queſta cauſa due riſpettabiliſſimi Miniſtri, che giudicarono anche in quella, che ne ſanno le circoſtanze, e rammentano ancora le diſpute, allora ventilate a voce, ed in iſcritto . Difende il Principe di S. Severo un oneſtiſſimo Avvocato, quanto profondo nelle ſcienza legale, e valente nella difeſa de' ſuoi Clienti, altrettanto incapace di mancar di ſincerità; e vi è tra noi chi ſotto li ſuoi ammaeſtramenti gli fu collega nella cauſa, e partecipó del diſpiacere di perderla. Esiſtono negli atti le nullità ſoſcritte di ſuo pugno, da noi traſcritte alla pag. 100 della noſtra allegazione, le quali conteſtano di eſſersi allora diſcuſſo lo ſteſſo articolo, che viene oggi alla decisione della Regia Camera . A che dunque negare un fatto, di cui la memoria è reçente, ed i teſtimonj ſono gli attori medesimi in queſta ſcena?

Con pari franchezza si riſponde all'altra decisione allegata per l' Università di Pietra abbondante. Si niega che il territorio di Montelupone all'Università reintegrato con uniformi giudicature della Regia Camera foſſe ſtato feudale. Ma qual coraggio è queſto ? Abbiam noi traſcritto alla pag. 98 della noſtra allegazione il decreto della

Ca-